



*PuntoPersonale*

Comunità professionale dedicata alle risorse umane  
di Università ed Enti pubblici di ricerca

PuntoPersonale, 1° Forum annuale - 28 e 29 settembre 2023

***IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E DI  
ORGANIZZAZIONE: RITORNO AL FUTURO***

FABIO MONTEDURO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

# PIANO INTEGRATO?

**NO**

**SI**

Dlgs 150/2009  
L. 190/2012



Dpr 105/2006  
Dlgs 74/2017  
DL 69/2003 Anvur  
Delibera ANVUR 103 -  
20.7.2015 LG Piano  
Integrato

Delibera ANAC n. 1208  
del 22.11.2017 – PNA17  
Nota Indirizzo ANVUR -  
20.12.2017 mod. LG  
2015



DL 80/2021  
D.P.R. 24.6.2022  
DM 30.6.2022  
PNA 2022 -  
Delibera ANAC n.7  
del 17.1.2023.

Delibera ANVUR n. 18 del 23.1.2019

# IL «PASSATO» : INTEGRAZIONE NO

## Piano della performance (art. 10 Dlgs.150/2009)

- analisi del contesto
- risorse
- obiettivi strategici e operativi con i relativi indicatori e target
- obiettivi dei dirigenti
- presupposto per la valutazione e la rendicontazione
- L'attuazione nel comparto delle Università presenta una serie di profili critici
  - diverse tipologie di personale (docente/amministrativo)
  - Integrazione con altri ambiti e strumenti di programmazione e valutazione (didattica, ricerca, terza missione)

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (L. 190/2012)

- analisi del contesto
- obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza
- valutazione del rischio
- misure di prevenzione della corruzione
- l'attuazione nel comparto delle Università presenta una serie di profili critici:
  - i profili comuni alle altre amministrazioni
  - in aggiunta: problema della «perimetrazione» della mappatura dei processi (amministrazione-didattica e ricerca; ateneo/dipartimenti)

# UN PRIMO PASSO NEL «FUTURO»: INTEGRAZIONE SÌ

**Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane  
2015**

- necessità di tener conto delle specificità del mondo dell'università e della ricerca
- richiama i principi di semplificazione e integrazione, nel rispetto dell'autonomia garantita all'università dall'art. 33 della Costituzione
- *«...questa peculiare configurazione organizzativa delle università comporta che ogni procedimento sia recepito dalla componente accademica come un appesantimento non giustificato e un ostacolo allo svolgimento delle attività istituzionali degli atenei. La reazione che ne consegue è di isolare la procedura delegandola alla sola componente amministrativa, che è chiamata a gestirla minimizzando le interazioni con la parte accademica...»*

# UN PRIMO PASSO NEL «FUTURO»: INTEGRAZIONE SÌ

**Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane  
2015**

Il Piano Integrato delle università va costruito quindi seguendo due principi di fondo:

- l'assunzione della performance come concetto guida intorno al quale si collocano le diverse prospettive della trasparenza (concepita come obbligo di rendicontazione a studenti, famiglie, imprese e territorio) e della prevenzione alla corruzione (intesa come attività di contrasto e mitigazione dei rischi derivanti da comportamenti inappropriati e illegali);
- l'ancoraggio indissolubile della performance amministrativa con le missioni istituzionali dell'università e con le risorse finanziarie necessarie per perseguirle.

# UN PRIMO PASSO NEL «FUTURO»: INTEGRAZIONE SÌ

**Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane  
2015**

## **Struttura del piano integrato**

- Inquadramento strategico dell'ateneo
- La performance organizzativa: ambito di azione del Direttore Generale
- Analisi delle aree di rischio
- Comunicazione e trasparenza
- La performance individuale: sistemi di misura delle prestazioni e degli incentivi

# IL RITORNO AL «PASSATO»: INTEGRAZIONE NÌ

## PNA 2017

- Le università sono tenute ad adottare il PTPC in quanto pubbliche amministrazioni rientranti nel novero di quelle menzionate dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, sia pure con le peculiarità che le contraddistinguono.
- Nel rilevare la necessità di uno sviluppo coordinato della pianificazione delle attività dell'ateneo in ordine alla performance e all'anticorruzione, anche alla luce della programmazione economico-finanziaria si evidenzia, tuttavia, **l'importanza che il PTPC mantenga una propria autonomia rispetto agli altri strumenti di programmazione.**
- Al riguardo, alla luce dell'evoluzione normativa che disciplina i PTPC, viene segnalata **l'esigenza di superare l'impostazione di predisporre un unico piano (definito come "Piano integrato").**

# IL RITORNO «AL FUTURO»: IL PIAO

misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR,

articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 -> Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

- nuovo documento di programmazione deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 gennaio di ogni anno.
- «assorbe» una serie di documenti programmatici che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.



# IL RITORNO «AL FUTURO»: IL PIAO

Il quadro normativo è stato completato con l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6 del DL 80/2021:

- Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) che individua gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.
- Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) che ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

# D.P.R. 24 GIUGNO 2022, N. 81

## Adempimenti assorbiti nel PIAO

**Piano dei fabbisogni**, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

**Piano delle azioni concrete**, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

**Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Piano della performance**, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

**Piano di prevenzione della corruzione**, legge 6 novembre 2012, n. 190

**Piano organizzativo del lavoro agile**, la legge 7 agosto 2015, n. 124

**Piani di azioni positive**, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

- definisce il **contenuto** del Piano integrato di attività e organizzazione
- Definisce le e modalità **semplificate** per l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
- Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla **struttura** e alle **modalità redazionali** indicate nel presente decreto, secondo lo **schema contenuto nell'allegato** che forma parte integrante del presente decreto.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

**Art. 3 Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione**

- a) Valore pubblico
- b) Performance
- c) Rischi corruttivi e trasparenza

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## Art. 3 Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

### - a) Valore pubblico

- 1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;
- 2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- 3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti;
- 4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

Art. 3 Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

- b) performance

predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009

finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione.

Essa deve indicare, almeno:

- 1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- 2) gli obiettivi di digitalizzazione;
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;
- 4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

Art. 3 Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

- c) Rischi corruttivi e trasparenza

la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Costituiscono elementi essenziali della sottosezione quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## Art. 3 Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

### - c) Rischi corruttivi e trasparenza

La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

- la valutazione di impatto del **contesto esterno**, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- la valutazione di impatto del **contesto interno**, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo; 3
- **la mappatura dei processi**, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- **l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi**, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- **la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio**, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- **il monitoraggio** sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- **la programmazione dell'attuazione della trasparenza** e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.



# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## Art. 4 Sezione Organizzazione e Capitale umano

La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

- a) Struttura organizzativa
- b) Organizzazione del lavoro agile
- c) Piano triennale dei fabbisogni di personale

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## **Art. 4 Sezione Organizzazione e Capitale umano**

### a) Struttura organizzativa

In questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate per la creazione del valore pubblico

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## Art. 4 Sezione Organizzazione e Capitale umano

### b) Organizzazione del lavoro agile

In questa sottosezione sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione.

A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

- 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- 2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- 3) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- 4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- 5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## **Art. 4 Sezione Organizzazione e Capitale umano**

### c) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale

deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente,
- 3) la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- 4) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 5) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 6) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## Art. 5 Sezione Monitoraggio

La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili (include le rilevazioni di soddisfazione degli utenti)

Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC.

Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## **Art. 6 Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti**

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3) (anticorruzione e trasparenza) per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto (22-9-2022 ) considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2. 4. (MODELLO ORGANIZZATIVO, POLA, EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI E FORMAZIONE, NO CAPACITA' ASSUNZIONALE NO STRATEGIE DI COPERTURA

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

**Art. 7** Redazione del Piano integrato di attività e organizzazione

Il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il **31 gennaio** ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.

Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

## Art. 8 Rapporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria

Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.

In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto (31 gennaio), è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

In sede di **prima applicazione (2022)**, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.



# DECRETO 30 GIUGNO 2022, N. 132

**Art. 11** Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione

Il piano di cui al presente decreto e' adottato dagli organi di indirizzo politico e per le pubbliche amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti.

Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.

# SCHEMA DI PNA 2022



**ANAC**

AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

**Piano Nazionale Anticorruzione 2022 - 2024**  
**Schema in consultazione con i relativi allegati**

# STRATEGIE ATTUATIVE

Sommatoria dei piani

Mappatura integrata dei processi, partendo dai processi

Mappatura integrata dei processi, partendo dagli obiettivi

# SOMMATORIA DEI PIANI

- Certamente non auspicabile ma in una certa misura inevitabile a breve termine
- Quantomeno coordinamento tra gli attori preposti alle differenti sezioni
- Attenzione a individuare le complementarità tra le varie sezioni in fase redazionale

# MAPPATURA INTEGRATA DEI PROCESSI, PARTENDO DAI PROCESSI





